



STATUTO ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA IMAGO APS

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. L'Associazione Fotografica IMAGO APS, costituita in data 14 marzo 2003 e avente sede in Arezzo, è un centro di vita culturale associativa, autonoma, pluralista, apartitica e democratica, a carattere volontario.

Art. 2. L'Associazione Fotografica IMAGO APS, più avanti chiamata per brevità "Associazione", svolge attività di utilità sociale, a carattere **culturale-educativo**, a favore di associati e/o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Finalità e attività

Art. 3. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere, valorizzare e diffondere la fotografia quale forma artistica di espressione, contribuendo altresì alla crescita culturale e fotografica dei propri soci e della collettività; promuove e diffonde la cultura e l'arte fotografica in tutte le sue forme, anche mediante azioni formative e di istruzione, lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della fotografia.

Art. 4. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più fra le attività di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **organizzazione** e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- **organizzazione** di mostre ed eventi fotografici;
- attività formative in campo fotografico;
- organizzazione di convegni e conferenze;
- workshop;
- edizione di stampe periodiche e non;
- ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del **conseguimento** delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.



L'associazione può **esercitare**, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal legislatore. La loro individuazione sarà **successivamente** operata da parte dell'Organo di **amministrazione**.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, **indipendentemente** dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, professione e appartenenza etnica, tutti coloro che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, previo pagamento della relativa quota associativa. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori muniti di responsabilità genitoriale o del tutore. In caso di minori di anni quattordici il diritto di voto in assemblea spetta ai genitori muniti di responsabilità genitoriale o al tutore; agli ultraquattordicenni spetta anche il diritto di voto con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Il numero dei soci è illimitato.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza anagrafica, indirizzo e-mail, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di **amministrazione**, nel libro degli associati.

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo potrà deciderne il rigetto.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni.

Avverso il rigetto della domanda è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni, in merito al quale delibera l'Assemblea alla prima convocazione utile, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato oltre ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

I Soci dell'Associazione sono distinti in **Soci Fondatori**, **Soci Ordinari**, **Soci Promotori** e **Soci Junior**.

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e che hanno mantenuto la qualifica di Socio fin dalla data di fondazione **dell'Associazione**.

Sono **Soci Ordinari** tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Promotori** i soci che ritengono di sostenere l'attività dell'Associazione attraverso il versamento di ulteriori contributi oltre alla quota associativa.

Sono **Soci Junior** i soci con età uguale o inferiore ad anni 21, per i quali la quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, è ridotta rispetto a quella dovuta per la qualifica di Socio Ordinario.

Le quote di adesione diverse dalla quota ordinaria non determinano diritti e/o prerogative diverse né limitazioni all'esercizio dei diritti medesimi.

I Soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e **autorizzate** preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo;
- c) con la **presentazione** di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di grave indisciplina e/o di ripetuti comportamenti gravemente scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta alla decisione della prima Assemblea utile qualora il socio escluso abbia presentato ricorso all'Assemblea.

Il ricorso si effettua tramite motivata richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla **comunicazione** della esclusione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci mediante richiamo scritto, sospensione temporanea ed esclusione **dall'Associazione**, oltreché richiedere il risarcimento dei danni subiti, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee o durante tutte le altre attività svolte dalla Associazione;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare danni morali, materiali o di ogni altro tipo all'Associazione, ai locali da essa detenuti e/o condotti a qualsiasi titolo ed alle relative attrezzature.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Probiviri, ad eccezione dei casi di esclusione per i quali è necessaria la decisione da parte dell'Assemblea.

Art. 11. (abrogato)

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) (abrogato)
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Il presente Statuto garantisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

La convocazione è valida qualora venga divulgata attraverso una o più delle seguenti modalità:

- invio di lettera non raccomandata all'indirizzo di residenza del Socio;
- esposizione in bacheca durante le riunioni almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Socio, almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- **comunicazione** pubblicata sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il voto in Assemblea è strettamente personale e non è consentita delega ad altri soci né a terzi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Tale procedura può essere utilizzata qualora ne faccia richiesta anche un solo socio anche per votazioni non inerenti le cariche sociali.

Le deliberazioni sono **immediatamente** esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive **determinandone** previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri e decide sulle azioni nei loro confronti;
- decide sulla espulsione dei soci ex art. 10 lettera d);
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, sullo scioglimento **dell'Associazione** e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri, eletti **dall'Assemblea**; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con idoneo avviso, almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma pubbliche e tutti i soci possono essere presenti.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare **attivamente** a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito in seno al Consiglio senza necessità di ulteriore avviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto dei singoli consiglieri è strettamente personale e non è consentita delega ad altri soci né a terzi.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, o qualora venga richiesto anche da un solo Consigliere.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione **dell'Associazione**: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio **trascorso/bilancio** da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento **dell'Associazione** e degli organi sociali;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci ex art. 10.

Le delibere del Consiglio Direttivo, una volta divenute esecutive ai sensi dell'art. 23, saranno conservate in apposito libro.

Ciascun socio ha diritto di visionare il libro delle delibere, previa richiesta al Segretario.

Art. 22. Le delibere del Consiglio Direttivo, una volta approvate, divengono esecutive ed impegnative nei confronti di tutti i soci decorsi 7 giorni dalla loro notificazione ai Consiglieri assenti alla seduta in cui sono state approvate. In caso di presenza alla seduta di tutti i Consiglieri, le **delibere** divengono esecutive ed impegnative non appena approvate.

La notificazione delle delibere ai Consiglieri assenti avverrà a cura del Segretario mediante invio del verbale della seduta all'indirizzo e-mail da essi fornito **all'Associazione** e si considererà regolarmente eseguita una volta che l'e-mail sarà stata inviata alla casella di posta elettronica del destinatario con ricevuta di avvenuta consegna.

L'Associazione non risponde di eventuali problematiche alla medesima non imputabili, quali, a titolo **esemplificativo**, **malfunzionamenti** o blocco per esaurimento dello spazio disponibile della casella di posta elettronica del destinatario o eventuale collocazione del messaggio nella cartella della posta indesiderata o in altra cartella nella quale non sia prevista

un'immediata visibilità del messaggio da parte del destinatario: anche in tali ipotesi, la notifica si considererà perfezionata.

Entro 7 giorni dalla notificazione della delibera, i Consiglieri assenti potranno esprimere, per iscritto, in forma cartacea o rispondendo alla stessa e-mail di cui al comma precedente, il proprio dissenso. Quest'ultimo, tuttavia, non inficerà **sull'approvazione** della delibera.

Art. 23. Di ciascuna delibera sono responsabili, in solido ed in via subordinata rispetto al fondo comune **dell'Associazione**:

- i Consiglieri presenti alla seduta in cui la delibera è stata approvata, i quali abbiano votato a favore o si siano astenuti;
- i Consiglieri assenti che non abbiano espresso il proprio dissenso nei modi di cui all'art. 22.

Non ne sono, invece, responsabili:

- i Consiglieri presenti alla seduta, i quali abbiano espresso voto contrario alla delibera, regolarmente verbalizzato;
- i Consiglieri assenti che non abbiano ricevuto regolare notificazione della delibera, nei modi di cui all'art. 22;
- i Consiglieri assenti che abbiano espresso, per iscritto, il proprio dissenso entro 7 giorni dal regolare invio della delibera, nei modi di cui all'art. 22.

Al di fuori delle ipotesi **espressamente** previste dallo Statuto, ai soci è fatto generale divieto, salvo che in caso di espressa autorizzazione scritta (su supporto cartaceo o telematico) da parte di uno o più consiglieri, di intraprendere **autonomamente** iniziative che possano esporre l'Associazione ad impegni di spesa o, comunque, a responsabilità di qualsiasi tipo. Di ogni iniziativa intrapresa **autonomamente** da uno o più soci senza la suddetta autorizzazione, saranno i medesimi a risponderne in solido, oltre a poter essere chiamati a risarcire gli eventuali danni arrecati all'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi **se** non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante **dell'Associazione** ed ha l'uso della firma sociale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza **sottoponendoli** alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- il **Vicepresidente**, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, ne assume le mansioni;
- il Segretario che cura tutti gli aspetti amministrativi dell'Associazione, tiene ed aggiorna il libro dei soci e redige i verbali delle sedute del Consiglio.

- il Tesoriere, che su apposita delega, coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria. Assumono il titolo onorifico di Presidente Onorario coloro i quali hanno ricoperto l'incarico di Presidente. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti di **rappresentanza** istituzionale **dell'Associazione**. Il titolo di Presidente Onorario è vincolato al **mantenimento** continuativo della qualifica di Socio ed è compatibile con la carica di Proboviro.

Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere, su apposita delega del Presidente ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Presidente. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dallo stesso.

Il Segretario

Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Cura gli aspetti amministrativi **dell'Associazione**.

Art. 27. (abrogato)

Art. 28. (abrogato)

Collegio dei Probiviri

Art. 29. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di **liti** all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne **all'Associazione**; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- fornire il parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art.10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio approvato sarà conservato in apposito libro, che ciascun socio ha diritto di visionare, previa richiesta al Segretario.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche anche di natura commerciale diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'**associazionismo** di promozione sociale.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità **dell'Associazione**.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'**Associazione**, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Norma finale

Art. 35. Il presente Statuto, che abroga e sostituisce il precedente, deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato con voto favorevole dell'assemblea straordinaria dei soci del 07.03.2017 e modificato con voto favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci del 16.03.2021, convocata ai sensi dell'art. 101, comma 2, del d.lgs.117/2017 (codice del terzo settore).

DATA 09/04/2021 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 984
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 16/03/2021 REGISTRATO IL 09/04/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000984

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LSCNTN72M06A390G LOSCO ANTONIO
ID. TELEMATICO: TZD21L000984000RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92041260511

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

